



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI ROMA SEZ. STACCATA DI LATINA

SEZIONE 40

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>LENTINI</u>	<u>ANNA MARIA</u>	<u>Presidente</u>
<input type="checkbox"/>	<u>PENNACCHIA</u>	<u>AMBROGIO</u>	<u>Relatore</u>
<input type="checkbox"/>	<u>FRUSCELLA</u>	<u>GIUSEPPE</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

ha emesso la seguente

SENTENZA

0001

- sull'appello n. 686/2013
depositato il 29/01/2013

- avverso la sentenza n. 179/2012 Sez:3 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di FROSINONE

contro:
COMUNE DI FROSINONE
contro:
I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL

proposto dall'appellante:

REALI MARIA LUISA
VIA CASTAGNOLA N.77 03100 FROSINONE FR

difeso da:

DIANA ANDREA
VIA MASTROIANNI MARCELLO 03100 FROSINONE FR

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 1 PUBBLICITA' 2010

SEZIONE

N° 40

REG.GENERALE

N° 686/2013

UDIENZA DEL

10/02/2016 ore 10:00

N°

2003/40/16

PRONUNCIATA IL:

10 FEB 2016

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

11 APR 2016

Il Segretario

Sante Agostini

SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA

Il ricorrente REALI MARIA LUISA ha impugnato l'avviso di accertamento emesso dalla Società I.C.A. che per conto del Comune di Frosinone richiede il pagamento della somma di Euro 399,00 per l'anno 2010 a seguito della esposizione di un cartello pubblicitario sito in via M.T. Cicerone della superficie di mq 3,50.

Nei motivi del ricorso la ricorrente fa presente di aver cessato ogni attività riguardante il commercio al minuto di accessori per abbigliamento fin dal 2004 e come documentato dalla certificazione rilasciata dalla camera di Commercio chiede l'accoglimento del ricorso.

Il Comune di Frosinone in via preliminare chiede l'inammissibilità del ricorso in quanto è legittimato passivo e nel merito chiede la sussistenza del tributo in quanto il cartello richiamato nell'atto promuove un effetto pubblicitario la cui diffusione configura il presupposto impositivo.

La Commissione Tributaria Provinciale adita con la sentenza n 179/3/12 respinge il ricorso della ricorrente in quanto in atti non risulta nessuna documentazione e istanza di cassazione attestante la cessazione di attività.

Appella la contribuente che insiste nell'annullamento dell'atto in quanto presupposto necessario affinché corra l'obbligo di comunicazione di cessazione è che in passato vi sia stata una corrispondente dichiarazione di inizio attività che nel caso non vi è stata. Conclude con la riforma della sentenza.

Il Comune e l'Ente accertatore insistono nella pretesa in quanto la normativa è chiara ed in tal senso l'art. 8 del D.Lgs 546/93 afferma che per chiudere il rapporto pubblicitario deve essere prodotta una apposita denuncia e nel caso non è stata presentata. Deduce che il Comune non era dovuto ad effettuare indagini in merito e nel caso in mancanza di denuncia di cessazione l'imposta è dovuta.

Conclude con il rigetto dell'appello e la condanna alle spese.

La vertenza è venuta in decisione in data 10 Febbraio 2016, previa discussione in camera di consiglio.

RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE

La questione sottoposta all'esame di questo giudice dall'appellante contribuente riguarda la non debenza dell'imposta sul presupposto che ha cessato l'attività nel 2004, come certificato dalla Camera di Commercio e insiste sulla esenzione fondando la non debenza sul fatto che non vi è stata dichiarazione di inizio di attività.

Il motivo è infondato in considerazione della infondatezza delle argomentazioni esposte.

Sul punto deve osservarsi che la sentenza pronunciata dai primi giudici è adeguatamente motivata e del tutto aderente alle risultanze processuali e in linea con la normativa che regola la materia, di guisa non merita critiche e censure in presenza di elementi fondanti forniti dall'organo accertatore.

Si sottolinea sul punto che l'art. 8 del D:lgs 507/93 indica che per chiudere il rapporto pubblicitario deve essere prodotta una apposita istanza di cessazione di attività con allegazione alla stessa della documentazione attestante la predetta cessazione.

Nel caso tutto ciò non si è verificato e l'accertatore evidenziando che dall'elenco in suo possesso risultava una attività commerciale denominata Reali, con sede in via M.T.Cicerone consistente nella vendita al dettaglio di abbigliamento, giustamente ha emesso l'avviso di accertamento e richiesto il pagamento dell'imposta omessa di versare in applicazione del citato art. 8 del predetto decreto legislativo.

Sul punto è opportuno evidenziare che la ricorrente non ha presentato la dichiarazione di cessazione di attività e, quindi, dalla lettura del su indicato articolo, risulta evidente che non doveva limitarsi alla

cessazione di attività presso la sola Camera di Commercio, ma avrebbe dovuto anche produrre la cancellazione dell'imposta sulle pubblicità nel termine prescritto dal citato decreto legislativo poiché non era onere dell'impositore di effettuare indagini in merito.

In conclusione la sentenza impugnata non merita censura e per i motivi esposti si respinge l'appello della ricorrente e si conferma la debenza del tributo in quanto corretto in diritto e nel merito.


Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

P Q M

Respinge l'appello e condanna l'appellante alle spese liquidate in Euro 200,00.

Così deciso in latina il 10 Febbraio 2016.

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

